REGOLAMENTO N. 357/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 luglio 1967

che modifica l'articolo 3 e gli allegati del regolamento n. 217/67/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato con regolamento n. 195/67/CEE (2), ed in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato con regolamento n. 193/67/CEE (4) ed in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

Visto il regolamento n. 44/67/CEE del Consiglio, del 21 febbraio 1967, relativo ad alcune misure di organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero per la campagna 1967/1968 (5), ed in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (6), ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,

Visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (7), ed in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'articolo 3, secondo comma, del regolamento n. 217/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che fissa le condizioni per la concessione delle restituzioni che possono essere accordate all'esportazione verso i paesi terzi, sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del Trattato, di taluni prodotti agricoli (8), prevede che l'importo della restituzione relativa alle uova esportate a tali condizioni debba essere fissato tenendo conto, fra l'altro, dei prezzi praticati sul mercato della Comunità nel corso dei primi 25 giorni del mese che precede quello per il quale è determinato l'importo della restituzione, che, tenuto conto dell'evoluzione dei corsi delle uova destinate alla fabbricazione delle merci in oggetto, della qualità di queste uova e del carattere stagionale delle esportazioni di talune merci derivate dalla loro trasformazione, non è opportuno prendere in considerazione tale periodo di riferimento;

Considerando che l'allegato B del regolamento n. 217/67/CEE stabilisce, per ciascuna delle merci ivi elencate, i quantitativi di prodotti di base che vanno presi in considerazione per la restituzione prevista all'articolo 1 di detto regolamento;

Considerando che, per quanto concerne le paste alimentari di cui alla voce 19.03 A della tariffa doganale comune, i quantitativi di uova indicati nel suddetto allegato B sono stati fissati erroneamente; che è opportuno sostituire a tali quantitativi i quantitativi esatti da prendere in considerazione per la concessione della restituzione;

Considerando che le paste alimentari di cui alla voce 21.07 B della tariffa doganale comune non sono comprese nell'elenco delle merci alle quali si applica l'articolo 9 del regolamento n. 122/67/CEE; che le uova in guscio, fresche o conservate, eventualmente contenute in queste paste alimentari non possono pertanto essere oggetto della restituzione prevista all'articolo 1 del regolamento n. 217/67/CEE; che è pertanto necessario sopprimere i quantitativi di uova fis-

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.
(2) GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2819/67.
(3) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.
(4) GU n. 133 del 29. 6. 1967, pag. 2811/67.
(5) GU n. 40 del 3. 3. 1967, pag. 597/67.
(6) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(7) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.
(8) GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2895/67.

sati nell'allegato B del suddetto regolamento per quanto concerne le paste alimentari;

Considerando che il regolamento n. 13/64/CEE, modificato dal regolamento n. 195/67/CEE, non prevede la concessione di una restituzione all'esportazione del latte sotto forma di lattoalbumina; che, per quanto riguarda l'ovoalbumina, i quantitativi di prodotti di base che vanno presi in considerazione per la concessione della restituzione devono essere quelli che derivano dall'applicazione ai prodotti utilizzati per la fabbricazione di detta merce dei rapporti di equivalenza fissati in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 122/67/CEE; che, pertanto, è necessario rettificare i quantitativi di uova fissati nell'allegato B del regolamento n. 217/67/CEE per quanto concerne dette merci;

Considerando che, tenuto conto della natura della presente modifica, è necessario che essa prenda effetto a partire dal 1° luglio 1967,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 3, secondo comma, del regolamento n. 217/67/CEE è redatto come segue:

«L'importo di cui al comma precedente è determinato tenendo conto, da un lato, del prezzo d'entrata applicabile nel corso del mese per il quale l'importo è fissato e, per quanto concerne le uova, dei prezzi praticati sul mercato della Comunità e, d'altro lato, dei prezzi praticati sul mercato mondiale.»

2. Con effetto dal 1° luglio 1967, all'allegato A del regolamento n. 217/67/CEE, la designazione delle merci di cui alla voce tariffaria n. 35.02 della tariffa doganale comune va redatta come segue:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
35.02	Albumina, albuminati ed altri derivati delle albumine: A. Albumine: ex II. altre: Ovoalbumine

3. Con effetto dal 1° luglio 1967, le colonne «Designazione delle merci» e «Uova in guscio» dell'allegato B del regolamento n. 217/67/CEE, vanno redatte come segue per quanto riguarda le voci n. 19.03 e n. 35.02:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Uova in guscio kg
19.03	Paste alimentari:	
	A. Paste alimentari con aggiunta di uova, contenenti per chilogrammo:	
	— 1 uovo	5,25
	— 2 uova	10,50
	— 3 uova	15,75
	— 4 uova	21,00
	— 5 uova	26,25
	. . . .	
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:	
	ex A. II. Ovoalbumina:	
	1. secca (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	394
	2. altra	55

4. Con effetto dal 1° luglio 1967, le colonne «Designazioni delle merci», «Uova in guscio» e «Grano duro» dell'allegato B del regolamento n. 217/67/CEE sono redatte come segue per quanto riguarda la voce n. 21.07 B I:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Uova in guscio	Grano duro
21.07	B. Paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:		
	I. Paste alimentari non ripiene, cotte		66

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 25 luglio 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

Fr. NEEF

REGOLAMENTO N. 358/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1967

relativo alla fissazione dei prezzi d'entrata, al calcolo dei prelievi e della restituzione per taluni tipi di latte in polvere e per alcuni formaggi, nonché alle misure di intervento per questi formaggi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio del 5 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), ed in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 23,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che in seguito ai negoziati nell'ambito del G.A.T.T., i dazi dei prodotti di cui

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.